BARBARA AGOSTINIS
Avvocato
Via E. Curiel, 8
61121 – Pesaro (PU)

QUALI TUTELE PER I GESTORI DI IMPIANTI SPORTIVI OBBLIGATI ALLA CHIUSURA?

Il necessario rispetto delle misure di contenimento del Covid – 19 ha imposto, tra l'altro, la chiusura degli impianti sportivi, impedendo agli utenti di svolgere attività motoria, sportiva e di fitness.

L'impossibilità di fruire di servizi (precedentemente pagati) ha indotto i frequentatori delle strutture, per lo più supportati dalle associazioni a tutela dei consumatori, ad attivarsi per ottenere la restituzione dei corrispettivi versati.

Non sempre, tuttavia, una simile pretesa può ritenersi giustificata alla luce della normativa vigente.

È importante, pertanto, cercare di fare chiarezza sul punto, nonché su eventuali possibili mezzi di tutela, alternativi alla ripetizione delle somme corrisposte dall'utente per l'utilizzo degli spazi di attività, la frequenza a corsi, a sedute di allenamento o a singole lezioni, nonché, più in generale, per lo svolgimento di attività sportiva e di fitness.

Al fine di comprendere chi abbia diritto ad ottenere il rimborso del pagamento effettuato per praticare attività sportiva (e godere di eventuali servizi a latere offerti dai gestori di impianti sportivi), è opportuno distinguere varie categorie di praticanti, sotto il profilo soggettivo, ovvero in relazione allo status acquisito dai medesimi nei confronti del sodalizio: associati, tesserati di asd, ssd, nonché, più in generale, utenti.

Con riguardo agli associati, non può trascurarsi la necessità di intendere tale categoria in senso tecnico e restrittivo, ovvero limitata a coloro i quali abbiano rispettato pedissequamente l'iter statutario per acquisirne lo status (si pensi all'osservanza delle modalità richieste per l'ammissione, al conseguimento dei diritti inviolabili, in primis il diritto all'elettorato attivo e passivo, al pagamento della quota associativa).

La norma di riferimento è l'art. 24 c.c., che, seppure relativa alle associazioni provviste di personalità giuridica, si ritiene applicabile anche ai sodalizi privi di un simile riconoscimento. La disposizione appena citata impedisce all'associato receduto, escluso, o che, comunque, abbia cessato di appartenere al sodalizio, di ottenere la restituzione dei contributi versati; un simile divieto sembra esistere, a maggior ragione, durante la vigenza del rapporto associativo.

La circostanza per cui l'articolo suddetto non consenta la ripetizione dei i contributi versati, induce ad interrogarsi sul significato da attribuire al termine "contributi". Il riferimento è sicuramente alla quota associativa, ovvero alla quota corrisposta annualmente per godere dello status associativo ed esercitare i relativi diritti; pare invero possibile estendere il contenuto dell'art. 24 c.c. ai contributi pagati dai soci per fruire dei servizi resi dall'associazione, ove in linea con le finalità associative, i requisiti statutari e le caratteristiche del contratto associativo. A tal riguardo, non può trascurarsi che gli associati sono legati da un contratto plurilaterale con comunione di scopo.

In presenza dei citati presupposti, sembra doversi escludere la ripetibilità dei contributi versati dagli associati.

A diverse conclusioni si può pervenire con riferimento agli altri utenti degli impianti sportivi (tesserati o meno) non legati da alcun rapporto associativo. La possibilità di ottenere la restituzione dei corrispettivi pagati da costoro deve, tuttavia, essere vagliata alla luce di eventuali disposizioni contenute nel regolamento interno adottato dalla struttura.

Il fondamento normativo della ripetibilità della somma versata dagli utenti è l'art. 1463 c.c. relativo alle conseguenze derivanti – per i contraenti - in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione. È oltremodo evidente che l'obbligo di rispetto delle misure di contenimento del COVID – 19 ha imposto la chiusura degli impianti sportivi ed ha impedito la pratica di attività sportiva, rendendone di fatto impossibile lo svolgimento.

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, se definitiva, costituisce (ai sensi della disposizione codistica sopra citata) una causa di risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive (di scambio, ove il godimento del servizio avviene a fronte del pagamento di una somma di denaro), cui consegue la liberazione del debitore tenuto, contestualmente, alla restituzione della prestazione ricevuta, divenuta sine titulo.

L'applicazione del rimedio indicato, come detto, presuppone lo scioglimento del rapporto, e, considerata la situazione attuale, può creare problemi di liquidità per il gestore.

A tal proposito, un accenno, seppure sintetico, deve essere fatto all'ipotesi in cui il cliente, sottoscritto un contratto di finanziamento, si è impegnato a restituire mensilmente alla società finanziaria una parte dell'importo anticipato dalla medesima (al gestore) per il godimento dei servizi sportivi e quelli a latere.

Inutile precisare che, al fine di individuare esattamente le modalità offerte all'utente per liberarsi - anche solo temporaneamente - dall'obbligo di restituire la somma dovuta, è necessario leggere con particolare attenzione le clausole contenute nel contratto sottoscritto.

Qualora, finita l'emergenza, il cliente sia interessato a tornare a praticare attività sportiva nello stesso impianto, la prestazione resa dal gestore (consistente nel consentire lo svolgimento di attività sportiva e la fruizione dei servizi connessi) può considerarsi temporaneamente impossibile, ovvero destinata a cessare al termine del periodo caratterizzato dall'adozione di misure rigorose tese a contenere la diffusione del COVID- 19.

In tal caso, ove l'utente preferisca mantenere il rapporto con il sodalizio piuttosto che interromperlo, può essere richiamato l'art. 1256, 2 comma, c.c., ai sensi del quale l'obbligazione (temporaneamente impossibile) si estingue solo nel caso in cui l'impossibilità perduri fino al momento in cui il creditore non ha più interesse a ricevere la prestazione.

Applicando tale disposizione al caso concreto (i.e. impossibilità di fruire dei servizi resi dalle società sportive), ne deriva che il praticante attività sportiva, intenzionato a proseguire lo svolgimento della propria attività presso la stessa struttura, potrà ottenere strumenti di tutela alternativa alla restituzione del corrispettivo pagato.

Si pensi, ad esempio, alla proroga della durata del contratto (temporaneamente "sospeso") per un periodo pari a quello non fruito a causa della chiusura imposta dalle normative vigenti o al recupero degli ingressi non utilizzati. Tali rimedi, i quali – giova ribadirlo - presuppongono l'interesse dell'utente a continuare a praticare attività sportiva presso la medesima struttura non appena le disposizioni normative lo consentiranno, devono essere concordati fra le parti e impongono la proroga anche della copertura assicurativa.

La circostanza per cui si tratta di strumenti utilizzabili solo in presenza di interesse a ricevere la prestazione anche in futuro, impone una valutazione caso per caso, alla luce della situazione concreta.

Un altro mezzo di tutela ipotizzabile è l'emissione del cd. Voucher, previsto dall'art. 88 del decreto Cura Italia. Si tratta di uno strumento che, seppure sia stato espressamente riservata dal legislatore alla mancata partecipazione ad attività culturali - divenuta impossibile ex art. 1463 c.c. - , sembra potersi estendere al mondo sportivo (in linea con un recente emendamento approvato dalla Camera in data 24 aprile u.s.).

Ai sensi di tale disposizione, in pratica, il gestore è tenuto ad emettere un voucher di importo pari alla somma che dovrebbe essere restituita all'utente, utilizzabile entro un anno dall'emissione.

L'offerta all'utente delle soluzioni indicate non può prescindere dall'analisi della sostenibilità finanziaria.

La constatazione che il gestore sia impossibilitato ad offrire valide soluzioni a tutela del cliente, impone di valutare gli esiti giuridici di un suo eventuale rifiuto.

Tecnicamente, il rifiuto ingiustificato dovrebbe inquadrarsi come inadempimento, con tutte le conseguenze che ne derivano sotto il profilo della responsabilità patrimoniale.

La mancata restituzione del prezzo e, più in generale, l'impossibilità di rispettare gli impegni economici assunti precedentemente deve, tuttavia, essere vagliata alla luce dell'attuale momento storico e delle difficoltà economiche che lo caratterizzano. Un simile aspetto è stato invero codificato dal legislatore dell'emergenza come possibile esimente da responsabilità per inadempimento, a favore del debitore.

Ai sensi dell'art. 91 del decreto cd. cura Italia, "il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione … della responsabilità del debitore anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

È opportuno porre l'attenzione sul fatto che il legislatore non abbia codificato espressamente un'esimente da responsabilità a favore del debitore, ma solo imposto l'obbligo di valutare la difficoltà del medesimo ad adempiere, quale possibile causa di esclusione da responsabilità.

È auspicabile, in definitiva, che le parti riescano a trovare un accordo pacifico e risolutivo, in grado di soddisfare gli interessi di entrambi e consentire una ripresa proficua dell'attività sportiva non appena possibile.

•